



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
SETTORE DOTTORATO DI RICERCA, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, ESAMI DI STATO E MASTER

Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze sociali - XXXVIII ciclo
Scadenza presentazione domande: 15 settembre 2022

DR n. 3584 del 30 agosto 2022

IL RETTORE

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 31 luglio 1980 in materia di riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la Legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 4 della Legge 03 luglio 1998, n. 210, pubblicata sulla G.U. n. 155 del 06 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2001, relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. n. 1218 del 16 settembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26 novembre 2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 03 novembre 1999, n. 509;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 40 del 25 gennaio 2018 con il quale l'importo minimo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato fissato in Euro 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata sulla G.U. n. 308 del 29 dicembre 2011 recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. 490 del 07 dicembre 2011, pubblicato su G.U. Serie generale n. 290 del 14 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- Visti i Decreti Ministeriali Prot. 639 del 19 agosto 2014, Prot. 760 del 6 ottobre 2017, Prot. 1891 del 20 luglio 2018, Prot. 913 del 15 ottobre 2019, Prot. 551 del 28 agosto 2020, Prot. 613 del 31 agosto 2020 e Prot. 962 del 23 luglio 2021 di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Genova;
- Visto il Decreto Rettorale n. 2340 del 27 maggio 2022, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca;
- Vista la nota del MUR Prot. n. 301 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto "Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato";
- Vista la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca del 26 aprile 2022 avente ad oggetto "Procedura informatizzata per l'accreditamento dei corsi di dottorato - XXXVIII ciclo";
- Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca – XXXVIII ciclo – con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
- Viste le delibere del Senato Accademico nelle sedute del 22 febbraio 2022 e 27 aprile 2022;

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio 2022;
- Considerato che l'Ateneo ha candidato un progetto per il Corso di dottorato di ricerca in Scienze sociali, nell'ambito dell'iniziativa "Dottorati in discipline umanistiche" promossa dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, per l'assegnazione di borse di studio aggiuntive per il XXXVIII ciclo e pertanto può essere posto a bando un posto con borsa sotto condizione dell'approvazione del progetto e del relativo finanziamento;

DECRETA

Art. 1 – Attivazione

1. È indetto pubblico concorso per n. 1 posto con borsa, sotto condizione dell'approvazione del progetto e del relativo finanziamento, per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze sociali – XXXVIII Ciclo – di durata triennale con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova, come riportato nell'allegato A.
2. Il concorso si svolgerà per titoli e colloquio, come indicato nell'**allegato A**.
3. Ai sensi del presente bando si intendono per 'titoli' le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli, di cui al comma 2 lett. d) e al comma 3 dell'art. 3 del presente bando.
4. Nell'allegato A sono indicati:
 - il Coordinatore del Corso;
 - il Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca;
 - il numero dei posti e il numero delle borse di studio con la precisazione dell'importo e dei soggetti finanziatori, anche in relazione ai singoli curricula, se previsti;
 - l'eventuale rilascio di titolo doppio e/o congiunto, nel caso di dottorati in consorzio o convenzione con altre Università;
 - le informazioni concernenti i contenuti delle prove e i temi di ricerca.
5. Il numero delle borse di studio può essere aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il termine di scadenza del bando. L'aumento del numero delle borse può determinare l'incremento del numero dei dottorandi iscrivibili.
6. Le informazioni relative ai corsi attivati, l'eventuale incremento nel numero delle borse/posti, ai sensi del precedente comma 5 e pubblicate nell'allegato A del presente bando, possono essere eventualmente aggiornate/rettificate, fino a 7 gg. prima dell'inizio delle prove, mediante diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, il candidato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
 - A) SE IL TITOLO DI STUDIO È RILASCIATO DA PAESE EXTRA EUROPEO
 - a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
 - b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
 - B) SE IL TITOLO DI STUDIO È RILASCIATO DA PAESE DELL'UNIONE EUROPEA
 - I documenti di cui ai punti a) e b) di cui al precedente comma possono essere sostituiti dal Diploma Supplement, emesso dall'Università che ha rilasciato il titolo, secondo gli standard stabiliti dalla Commissione Europea e dall'UNESCO/CEPES.
3. Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
4. Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o l'Ateneo straniero non abbia provveduto a rilasciare la documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.

L'eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la "dichiarazione di valore" siano presentate entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.

5. Il rilascio della suddetta documentazione e dell'eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2022-2023", disponibile all'indirizzo <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>

6. I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti previsti nell'ambito dell'iniziativa "Dottorati in discipline umanistiche":

- ISEE 2022 uguale o inferiore a € 30.000,00 calcolato applicando i criteri stabiliti dall'art 8 "Prestazioni per il diritto allo studio" – comma 2,3 e 5 del D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente";

- laurea magistrale/specialistica conseguita tra dicembre 2017 e giugno 2022 non oltre il I anno fuori corso;

- votazione di laurea pari o superiore a 100/110.

Art. 3 - Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata mediante la procedura online disponibile all'indirizzo <http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato>, **entro le ore 12.00 (ora italiana) del 15 settembre 2022** (termine di scadenza del bando).

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Le domande presentate dopo le ore 12.00 del 15 settembre 2022 non saranno prese in considerazione.

2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;

b) la denominazione del Corso di Dottorato e del *curriculum* ed eventuale tema di ricerca per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di ammissione.

c) la cittadinanza;

d) tipo e denominazione della laurea posseduta con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 2;

e) la lingua straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il colloquio tra quelle indicate nell'Allegato A;

f) solo per cittadini stranieri per i concorsi che prevedono un colloquio: il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

3. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura online:

a) documento di identità in corso di validità, preferibilmente passaporto per i candidati extra UE;

b) *curriculum vitae et studiorum* del candidato. Nel predetto *curriculum* possono essere incluse tutte le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale è presentata domanda. Queste informazioni, a titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti, ecc.;

c) un progetto di ricerca concernente una o più tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come riportate nell'allegato A (dieci pagine al massimo, salvo diversamente specificato in allegato A);

d) un documento contenente il titolo della tesi e una sintetica descrizione di quest'ultima nonché un'elencazione degli esami sostenuti, della loro votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi programmi;

e) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine;

f) attestazione ISEE 2022. Qualora non ne siano in possesso alla scadenza del bando di concorso, dovranno trasmetterla, a pena di esclusione, entro il 5 ottobre 2022 tramite email a dottorato@segreteria.unige.it;

g) gli eventuali ulteriori documenti, indicati nell'allegato A.

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.

4. I documenti di cui al precedente comma 4 potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per la possibilità di presentare i documenti in una lingua diversa dalle predette si rimanda all'allegato A.

5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione avranno altresì valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.

5. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

7. **L'Università si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.**

Art. 4 – Procedure di ammissione

1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ed è effettuata da ciascuna Commissione giudicatrice secondo le seguenti modalità: la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità e i criteri di valutazione del colloquio. Provvederà quindi a stilare la graduatoria degli ammessi al colloquio, che sarà affissa, prima del colloquio, presso il Dipartimento/struttura di ricerca di afferenza.

Il colloquio comprende l'illustrazione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera.

2. Nel caso di pari merito, la borsa è attribuita secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identità.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti nomina, con proprio decreto, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. La commissione è composta di almeno tre docenti per ciascun corso; può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche o private di ricerca.

2. La commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati.

3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della struttura o del dipartimento presso cui si è svolta la prova.

4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

5. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica entro il giorno **4 ottobre 2022**, esclusivamente nei seguenti modi:

- affissione all'albo del Dipartimento/struttura di ricerca di afferenza;

- affissione all'albo di Ateneo;

- pubblicazione sul sito internet: <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>

Non saranno inviate comunicazioni ai candidati.

Art. 6 - Ammissione ai corsi

1. Il candidato è ammesso al corso, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
2. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
3. Gli iscritti a un corso di specializzazione medica possono essere ammessi, ove vincitori del concorso di ammissione, alla frequenza congiunta di corso di dottorato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
 - b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

Art. 7 - Borsa di studio

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva.
2. In caso di parità di voti, ai fini dell'attribuzione delle borse di studio, prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
3. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato, non può fruirne una seconda volta.
4. È vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
5. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente della borsa di studio è specificato nell'allegato A.
6. La borsa di dottorato è erogata in rate mensili posticipate, ha durata annuale ed è rinnovata annualmente a seguito del superamento della verifica, attestato dal Collegio dei Docenti, che dimostri il regolare e proficuo svolgimento delle attività di ricerca previste per l'anno precedente.
7. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
8. La borsa di Dottorato è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche IRPEF. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

Art. 8 – Calendario delle scadenze e contenuti della domanda di iscrizione

1. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica entro il giorno **4 ottobre 2022** sul sito <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>
Il concorrente che risulti ammesso al corso di dottorato dovrà iscriversi, a seguito dell'approvazione del progetto e del relativo finanziamento, mediante l'apposita procedura online (<https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL>) nei termini che saranno comunicati successivamente all'interessato.
2. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 9 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. All'atto dell'iscrizione, tutti i dottorandi sono tenuti al versamento dei seguenti importi:
 - a) marca da bollo pari a € 16,00 (da effettuare esclusivamente tramite i servizi online al seguente indirizzo: <https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/>);
 - b) tassa **regionale** per il diritto allo studio; l'importo della suddetta tassa è stato determinato dalla Regione Liguria con Legge Regionale 27 giugno 2012 n. 22;
 - c) il mancato pagamento nei termini suddetti dà luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

Art. 10 - Svolgimento dei corsi

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata triennale e iniziano formalmente dal 1 novembre 2022, con termine alla data del 31 ottobre 2025.
2. L'ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto all'art. 6 comma 3.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del precedente art. 3, comma 4, lett. c), durante il corso il dottorando svolgerà la ricerca assegnata dal collegio dei docenti.
5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
6. Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al Collegio dei Docenti una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta. Il Collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il Collegio dei Docenti, sentito il tutore, delibera sull'ammissione del dottorando all'anno successivo o all'esame finale; nel caso di risultati insufficienti, propone al Magnifico Rettore di decretare l'esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso.
7. Prima dell'inizio di ogni anno di corso, e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno, i dottorandi ammessi ai sensi del comma precedente, devono provvedere al pagamento degli importi per le causali specificate nell'art. 9 del presente Bando, negli importi stabiliti annualmente.
La ricevuta di avvenuto pagamento delle quote previste per l'iscrizione all'anno successivo ha valore liberatorio e conferma il buon esito della procedura di iscrizione.
Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti, il mancato pagamento delle imposte dovute preclude lo svolgimento e la conclusione della carriera del corso di studi.
8. La contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore è disciplinata dalla Legge n. 13 del 12 aprile 2022.

Art. 11 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso a seguito della discussione pubblica di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale della commissione di esame, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area Didattica – Settore Dottorati di Ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato e master", e trattati per le finalità di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per quanto compatibile.

Art. 13 – Diffusione

1. Il presente bando di concorso è disponibile sul sito internet dell'Università degli Studi di Genova alla pagina <https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca>
Ulteriori informazioni relative al bando di ammissione, alle procedure di selezione e al perfezionamento della iscrizione possono essere richieste a: Area Didattica – Servizio segreteria studenti - Settore Dottorato di Ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato e master al seguente recapito: dottorato@segreteria.unige.it

IL RETTORE
Firmato digitalmente